



COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

Città Metropolitana di Napoli
Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale

UFFICIO DEL PAESAGGIO
Settore VIII – Servizio Paesaggio

☎+039 081 906729 Fax +039 081 9067 60 ✉ e-mail: paesaggio@comunebarano.it ✉ e-mail cert: paesaggio@pec.comunebarano.it
Via Corrado Buono, 1 – 80070 Barano d'Ischia (NA) – C.F. 83000730636 – P.I.V.A.: 03949260636

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N° 05 DEL 01.02.2018 **PARERE FAVOREVOLE DELLE AMMINISTRAZIONI PREPOSTE ALLA TUTELA DEL VINCOLO** *(art. 146 comma 8 D. Lgs. n° 42 del 22. 01. 2004 e ss. mm. ed ii.)*

- OGGETTO:** Istanza di Permesso di Costruire acquisita al prot. com. n. 3682 del 03.05.2013.
Progetto per la realizzazione di opere di riqualificazione architettonica e sistemazione esterna di un fabbricato, sito in Barano d'Ischia alla loc. Cretaio, in catasto al foglio n° 7 p.lla n. 601.
- DITTA:** SARNO ANNA MARIA, nata a Napoli il 26.04.1947 e residente in Ischia alla Via dell'Amicizia n. 94.
- LOCALITA':** loc. Cretaio – Via Duca degli Abruzzi

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEL PAESAGGIO

PREMESSO:

- che con istanza prot. arr. n. 3682 del 03.05.2013, la Sig.ra Anna Maria SARNO, nata a Napoli il 26.04.1947 e residente in Ischia (NA) alla Via dell'Amicizia n. 94, C.F.: SRNNMR47D66F839H, nella qualità di proprietaria dell'immobile sito nel Comune di Barano d'Ischia (NA) alla Via Duca degli Abruzzi, ha trasmesso l'istanza di Permesso di Costruire, previo parere paesaggistico con procedura ordinaria ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004, con i relativi allegati tecnici a firma dell'Ing. Benito Trani, iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n° 17985, ai sensi del DPR 06.06.2001, n° 380 e ss. mm. ed ii, per la realizzazione di: “...*Progetto per la realizzazione di opere di riqualificazione architettonica e sistemazione esterna di un fabbricato* ...” il tutto riferito all'immobile sito in località Cretaio, in catasto al foglio n° 7 p.lla n. 601;
- che per l'esecuzione degli interventi previsti nella suddetta istanza di Permesso di Costruire, in dipendenza del vincolo imposto a tutto il territorio comunale con D. M. 09/01/1958, pubblicato sulla G.U. n. 22 del 27/01/1958, necessita la preventiva **Autorizzazione Paesaggistica**, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004, (pubblicato sulla G.U. n° 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs. 63/08, dal D.L. n° 70/2011 convertito, con modificazioni, con legge di conversione n° 106 del 12.07.2011, dal D.L. n 69/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 98 del 9.08.2013, dal D. L. n.91/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 112 del 7.10.2013, dal D.L. 83/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 106 del 29.07.2014, dal D.L. 133/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 164 del 11.11.2014, dal D.L. 50/2016 del 18.04.2016) e ss. mm. ed ii.;

VISTO:

- l'art. 6 della Legge Regionale 1° Settembre 1981, n. 65 con cui sono state sub-delegate ai Comuni le funzioni Amministrative previste dall'art. 82, comma 2°, lett. b),d), e f) del D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616 per le zone sottoposte a vincolo paesistico;
- la Legge Regionale 23 Febbraio 1982, n. 10 che impartisce gli indirizzi programmatici e le direttive fondamentali per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della Legge sopraindicata;
- il Piano Territoriale Paesistico dell'Isola d'Ischia, approvato con D.M. del 08.02.1999;
- l'art. 146 del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004, (pubblicato sulla G.U. n° 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs. 63/08, dal D.L. n° 70/2011 convertito, con modificazioni, con legge di conversione n° 106 del 12.07.2011, dal D.L. n 69/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 98 del 9.08.2013, dal D. L. n.91/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 112 del 7.10.2013, dal D.L. 83/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 106 del 29.07.2014, dal D.L. 133/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 164 del 11.11.2014, dal D.L. 50/2016 del 18.04.2016) e ss. mm. ed ii.;

CONSIDERATO:

- **che** la funzione amministrativa attiva volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è esercitata dal Comune di Barano d'Ischia attraverso il parere espresso dall'Organo Collegiale di cui al comma 2° dell'ex art. 41 della L. R. n°16/04 (oggi **Commissione locale per il Paesaggio** (C. L. P.), ex art. 148 del D.Lgs. 42/04 e ss. mm. ed ii., così come prevista dalla Circolare esplicativa della Giunta Regionale della Campania del 02/08/2011, prot. n° 602279), previa acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza previsto dal comma 5° dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04 e ss. mm. ed ii.;
- **che** la zona interessata dall'intervento ricade in **Zona "P.I. (Protezione Integrale)"** del vigente **P.T.P.**;
- **che** il Responsabile del Procedimento Urbanistico - Edilizio, Geom. Salvatore Di Costanzo con scheda istruttoria del 16.05.2013, ha accertato la completezza della documentazione tecnica prodotta ed ha ritenuto l'istanza procedibile;
- **che** la **Commissione per il Paesaggio** esaminato il progetto con **verbale n° 6, punto n. 8 del 17.05.2013** ha espresso il seguente parere: *".....omissis.... La commissione esaminata l'istanza e la documentazione allegata, e rilevato che l'intervento proposto si inserisce nel contesto ambientale esistente, con tipologia edilizia tipica dei luoghi, esprime parere favorevoleomissis....."*;
- **che** con la Relazione Tecnica Illustrativa del 20.05.2013, il Responsabile delle Procedure Paesaggistiche, geom. Luigi Di Costanzo, ai sensi dell'art. 146, co. 7 del D.Lgs. n. 42/2004, ed allegata alla documentazione trasmessa alla Soprintendenza per i Beni Architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per Napoli e Provincia unitamente agli elaborati grafici di progetto, ha ritenuto "l'istanza procedibile sotto il profilo paesaggistico";
- **che** con nota **prot. n. 4066 del 21.05.2013**, veniva trasmessa al MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, la suddetta *Relazione tecnica illustrativa* unitamente alla documentazione ed agli elaborati tecnici dell'intervento in parola;
- **che** la predetta documentazione veniva assunta al protocollo della Soprintendenza per Napoli e Provincia in data 24.05.2013 prot. n. 14769;
- **che** la Soprintendenza per Napoli e Provincia con nota prot. n° 17311 del 17.06.2013 acquisita dal Comune di Barano d'Ischia in data 24.06.2013 al n. 4874 e indirizzata anche all'interessata, provvedeva alla comunicazione di avviso di procedimento negativo ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., avvisando che riteneva di esprimere parere vincolante negativo al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;
- **che** la Soprintendenza per Napoli e Provincia con nota **prot. n° 19693 del 10.07.2013** acquisita dal Comune di Barano d'Ischia in data **18.07.2013 al n. 5640**, e indirizzata anche all'interessato, ha espresso il parere negativo al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per le opere in oggetto;
- **che** avverso tale parere negativo, la sig.ra Sarno Anna Maria ha proposto ricorso per l'annullamento della nota prot. 19693 del 10.07.2013 al T.A.R. Campania-Napoli;
- che con sentenza n. 03048/2014, depositata il 04 giugno 2014 il T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, ha annullato il parere contrario predetto, sia per la violazione della legge 241/90, sia nel merito in quanto:
 - *"contrariamente a quanto sostenuto nel parere impugnato, il fabbricato risulta regolarmente legittimato, sia urbanisticamente che paesaggisticamente;*
 - *Le asservite violazioni dell'art. 11 del P.T.P., presentavano contenuto generico inidoneo ad evidenziare con certezza la sussistenza";*
- **che** con nota acquisita al prot. n. 8154 in data 28.12.2016, la sig. Sarno Anna Maria, ha trasmesso a questo ufficio la citata sentenza ed ha richiesto di: *"concludere il procedimento con il rilascio della autorizzazione paesaggistica..."*;
- **che** con nota prot. n. 719 del 31.01.2017, trasmessa via P.E.C., il Responsabile per il Paesaggio, vista la Sentenza suddetta, invitava la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli a rendere il parere vincolante prescritto dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004, nel termine di quarantacinque giorni dalla ricezione delle presente, al fine di concludere il procedimento in merito all'istanza prot. n. 8154 del 28.12.2016.

VISTO:

- l'art. 17-bis. *"Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici"* della Legge 241 del 07.08.1990, introdotto dall'art. 3 della Legge n. 124 del 07.08.2015 (cosiddetta Legge Madia) recante Deleghe al *Governmento in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*, che in particolare al comma 3 prevede quanto segue *"Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui*

all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito”;

- la Circolare del MIBACT N° 27158 del 10.11.2015 Cl. 02.01.00/209.2 avente ad oggetto “*Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici – art. 3 della legge n. 124 del 7 agosto 2015, recante Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, pubblicata nella G.U. n. 187 del 13 agosto 2015 – indirizzi interpretativi e applicativi – nota circolare”;*
- la Circolare del MIBACT N° 21892 del 20.07.2016 Cl. 02.01.00/209.2 avente ad oggetto “*Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici – art. 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall’art. 3 della legge 7 agosto 2015, n. 124 – parere n. 1640 del 2016 reso dal Consiglio di Stato – precisazioni alla nota circolare prot. 27158 del 10 novembre 2015”;*

RILEVATO:

- **che** alla data del 01.02.2018 (giusta attestazione prot. n. 796 del 01.02.2018 emessa dal Responsabile del Protocollo) non risulta pervenuta alcuna comunicazione da parte del MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli, in merito all’istanza in oggetto e pertanto, risultando decorso il termine previsto dall’art. 17 bis della Legge 241 del 07.08.1990 introdotto dall’art. 3 della Legge n. 124 del 07.08.2015 (cosiddetta Legge Madia) è da ritenersi formato il relativo silenzio assenso;

RITENUTO:

- **che** ai sensi dell’art. 146 c. 9 del D.Lgs. n° 42/2004 “*...Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento (il regolamento è stato emanato con D.P.R. n. 139 del 2010 - n.d.r) da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni...*”;
- **di poter dare esecuzione agli atti conseguenti, in conformità al parere favorevole reso in data 17.05.2013 dalla Commissione per il Paesaggio;**

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, lo scrivente, in virtù delle competenze attribuitegli con Decreto Sindacale prot. n. 6624 del 29.09.2017, per l’esercizio delle funzioni e l’adozione di atti dettati dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento vigente, inclusi atti amministrativi per l’esercizio delle funzioni sub-delegate dalla Regione Campania in materia di tutela ambientale (paesaggistica) con L.R. n°65 del 1° Settembre 1971 in conformità delle direttive per l’esercizio delle funzioni amministrative sub-delegate dalla Regione Campania ai Comuni di cui alla L.R. n°10 del 23 Febbraio 1982 aventi per oggetto “*Indirizzi programmatici e direttive per l’esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell’art. 1 della Legge Regionale n° 65/81: Tutela dei beni ambientali*”;

R I L A S C I A **AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA**

alla la **Sig.ra Anna Maria SARNO**, nata a Napoli il 26.04.1947 e residente in Ischia (NA) alla Via dell’Amicizia n. 94, C.F.: SRNNMR47D66F839H, nella qualità di proprietaria dell’immobile sito nel Comune di Barano d’Ischia (NA) in località Cretaio, per la realizzazione dell’intervento “*...Progetto per la realizzazione di opere di riqualificazione architettonica e sistemazione esterna di un fabbricato ...*”, il tutto riferito all’immobile sito in Barano d’Ischia alla Via Duca degli Abruzzi, in catasto al foglio n° 7 p.IIa n. 601, e come rappresentato sugli elaborati tecnici e grafici allegati alla presente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 146 del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004, (pubblicato sulla G.U. n° 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs. 63/08, dal D.L. n° 70/2011 convertito, con modificazioni, con legge di conversione n° 106 del 12.07.2011, dal D.L. n. 69/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 98 del 9.08.2013, dal D. L. n.91/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 112 del 7.10.2013, dal D.L. 83/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 106 del 29.07.2014, dal D.L. 133/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 164 del 11.11.2014, dal D.L. 50/2016 del 18.04.2016) e ss. mm. ed ii., in conformità al parere favorevole reso in data 17.05.2013 dalla **Commissione per il Paesaggio**, come di seguito riportato: “*La commissione esaminata l’istanza e la documentazione*



allegata, e rilevato che l'intervento proposto si inserisce nel contesto ambientale esistente, con tipologia edilizia tipica dei luoghi, esprime parere favorevole".

La presente Autorizzazione viene rilasciata ai soli fini paesaggistici, rimettendo al Responsabile del Settore V (Urbanistica – Edilizia Privata) le verifiche in relazione alla legittimità urbanistica-edilizia dell'immobile interessato dagli interventi di che trattasi. Sono fatti salvi eventuali diritti di terzi.

La presente autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al titolo edilizio legittimante l'intervento urbanistico-edilizio. Restano fermi gli obblighi previsti dalla Parte II del D.Lgs. n° 42/04 e ss. mm. ed ii.

L'efficacia della presente autorizzazione è disciplinata dal comma 4 e 11 dell'art. 146 D.Lgs. n° 42/04 e ss. mm. ed ii.

La presente autorizzazione a cura del Responsabile del Procedimento Paesaggistico, ai sensi dell'art. 146, commi 11 e 13 del D.Lgs. n° 42/04 e ss. mm. ed ii., è annotata nell'elenco delle autorizzazioni liberamente consultabile per via telematica sul sito del Comune di Barano d'Ischia, è trasmessa immediatamente al richiedente, al MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, alla Regione Campania unitamente al parere reso dalla predetta Soprintendenza nonché al Responsabile del Settore V (Urbanistica – Edilizia Privata) per gli adempimenti consequenziali di propria competenza tenuto conto che le opere risultano non assentibili se relative ed incidenti su aree, manufatti o parti di essi abusivamente realizzati e/o modificati e non sanati.

Ai sensi del comma 12 dell' art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, "L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado".

Per la correttezza dei dati sopra riportati.

Il Responsabile del Procedimento

Paesaggistico
(geom. Mattia Florio)



Il Responsabile per il Paesaggio
(Ing. Vincenzo Marziano)